

TI_GERICHTE 11.2021.58 vom 7. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.58

FR: TI_GERICHTE 11.2021.58 du 7 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2021.58 del 7 novembre 2022

Regeste

Appello divenuto senza interesse: stralcio dai ruoli

Erwägungen

E. 1

I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

E. 2

Nella fattispecie, come si è detto, in esito al divorzio, il Pretore ha revocato il collocamento di PI 1 affidandolo alla madre. L'appello di quest'ultima è stato dichiarato irricevibile di modo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato. Per di più, nel frattempo, PI 1 è diventato maggiorenne. Ne discende nelle circostanze descritte che gli appelli in esame volti alla revoca del collocamento cautelare del figlio e all'adozione di altre misure correlate, risultano ormai superati dagli eventi e privi di interesse pratico e attuale.

E. 3

Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese giudiziarie potendo al riguardo prescindere dai principi di ripartizione “secondo la soccombenza” (art. 106 CPC) e suddividerle secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto”. In concreto la caducità della procedura è dovuta all'emanazione della sentenza di merito ed è estranea al comportamento delle parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il presumibile esito dell'appello. Per valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche. Se deve valutare quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene conto del fatto che qualora la caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto, gli argomenti adottati dagli appellanti contro il decreto cautelare sono stati sostanzialmente considerati dal Pretore, anche se sulla base di nuovi fatti, nella decisione di merito tanto da revocare il collocamento. Ciò posto, non v'è motivo per ritenere che in ambito cautelare l'esito sarebbe stato verosimilmente diverso. Ne segue che le spese dello stralcio sarebbe state poste a carico di AO 1. Se non che quest'ultimo non ha proposto di respingere gli appelli di modo che conviene rinunciare alla riscossione di oneri e all'addebito di ripetibili.

Né lo Stato può essere tenuto alla rifusione di ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami). Il problema è che tra le spese processuali vi sono anche quelle per la rappresentanza del figlio ordinata in applicazione dell'art. 299 cpv. 1 CPC (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Tale onere è suddiviso quindi tra i genitori, di regola secondo la soccombenza (Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 16 ad art. 299), anche se il curatore viene prioritariamente retribuito dal Cantone (“cassa del Tribunale”: Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, n. 16iii ad art. 95; Stalder/van de Graaf in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3^a edizione, n. 18 ad art. 299). Premesso ciò, l'avv. PA 2 è stato incaricato dal Pretore a fungere da curatore di PI 1 (cfr. ordinanza del 17 dicembre 2020) sicché egli ha diritto di essere retribuito dallo Stato del Cantone Ticino anche se poi la spesa non può essere addebitata al genitore soccombente. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante in appello.

E. 4

Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede da AP 1, essa risulta di principio senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1; p iù recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.95 del 20 giugno 2022 consid. 3). Si volesse per avventura ritenere tale prassi iniqua in un caso come quello in esame ed esaminare il diritto delle parti al gratuito patrocinio, l'esito dell'impugnazione non risulterebbe migliore, come si vedrà in appresso.

E. 5

Nell'appello AP 1 faceva sostanzialmente valere di essere indigente tanto da avere già ottenuto il gratuito patrocinio davanti al Pretore. a) Le spese processuali di una causa di stato (cautelari comprese: I CCA sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 13) sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; v. anche DTF 148 III 23 consid. 3.1 con rinvii). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (DTF 143 III 624 consid. 7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.54 del 28 giugno 2022 consid. 4). b) In concreto, come già indicato nella decisione del 4 marzo 2022 (inc. 11.2022.26), AP 1 non pretende che sarebbe stato infruttuoso chiedere al marito una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce che il marito non avesse mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Del resto, come risulta dalla sentenza di divorzio del 4 gennaio 2022, AO

1 dispone di un margine di fr. 2545.– mensili (reddito fr. 7217.– mensili, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, mensili meno contributo alimentare per il figlio PI 1 fr. 1100.– mensili: pag. 12 segg.). Non consta per altro che tale situazione non rispecchiasse quella del maggio del 2021, quando la moglie ha introdotto l'appello in esame. In tali circostanze non può dirsi, dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione ad litem sarebbe apparsa destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non avesse modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarebbe stata destinata a essere rimborsata in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla liquidazione del regime matrimoniale (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Ne segue che non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro coniuge (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.54 del 28 giugno 2022 consid. 4).

E. 6

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile sarebbe data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), le misure a protezione del figlio non essendo correlate a questioni di valore. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente avrebbe potuto far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.